

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1960

(75^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione » (879-B) (D'iniziativa del senatore Bussi) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1221, 1222
OLIVA, relatore	1222
RODA	1222

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Giacometti, Mariotti, Minio, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnoli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Franza e Ponli

sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Barbaro e Angelilli.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il bilancio Cerulli Irelli e per il tesoro De Giovine.

CENINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bussi: « Modifica dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione » (879-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bussi: « Modifica dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, numero 206, contenente norme per la deduzio-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

75ª SEDUTA (24 novembre 1960)

ne di passività agli effetti dell'imposta di successione », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, viene così modificato:

« Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni ».

O L I V A, *relatore*. La Camera dei deputati ha modificato il testo del disegno di legge che questa Commissione aveva già approvato nella sua seduta del 9 giugno 1960. Il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Bussi, modifica una norma della legge 12 maggio 1949, n. 206, secondo la quale, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, per quanto concerne la documentazione necessaria per l'ammissione in detrazione di passività per la liquidazione dell'imposta di successione, le dichiarazioni di debito rilasciate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto assistenza malattie, dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sono riconosciute come rilasciate da pubbliche Amministrazioni. Il disegno di legge in esame, nella formulazione proposta dal senatore Bussi ed approvata dalla nostra Commissione, disponeva che anche le dichiarazioni rilasciate dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura e dalla Cassa nazionale impiegati agricoli e forestali venissero equiparate a quelle rilasciate da pubbliche Amministrazioni.

La Camera dei deputati ha ritenuto opportuno di sunteggiare, con una dizione ge-

nerale, legislativamente più corretta anche dal punto di vista metodologico, la dizione approvata dal Senato, la quale avrebbe potuto, secondo la Camera, o aver omesso di includere nella suddetta elencazione altri istituti ed enti ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale o comunque precludere l'ammissione, tra quelli riconosciuti autorizzati a rilasciare le suddette dichiarazioni, di quegli istituti ed enti che, con le stesse finalità, venissero a costituirsi in prosieguo di tempo.

La Camera dei deputati, infatti, modificando il testo dell'articolo formulato dal Senato, ha inteso allargare l'elenco degli istituti ed enti medesimi, purchè si tratti di enti di diritto pubblico.

R O D A. Oltre agli istituti ed enti di cui alla elencazione analitica fatta nell'articolo unico a suo tempo approvato dalla nostra Commissione, ci sono altri enti ai quali la norma potrà essere applicata, secondo la dizione — evidentemente più estensiva — proposta e approvata dalla Commissione finanze e tesoro della Camera?

O L I V A, *relatore*. È ovvio che il carattere estensivo della dizione consentirà l'inclusione di altri enti, come ad esempio la Cassa dei commercianti o il Fondo previdenziale degli spedizionieri doganali dalla nostra Commissione approvato nella seduta di ieri.

P R E S I D E N T E. Bisogna tener presente, per nostra tranquillità, che sono ammessi nell'elenco soltanto istituti ed enti di diritto pubblico.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari